

Decreto del Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: Rettifica DCA 396 del 23 dicembre 2016

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda i poteri

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 98;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione della Giunta Regionale dell’11 dicembre 2017, n. 837 con la quale è stato attribuito al segretario Generale *pro tempore* il potere di adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi inerenti la direzione Salute e Politiche Sociali;
- La deliberazione di Giunta regionale n. 200 del 24 aprile 2018, avente ad oggetto “Attribuzione al Segretario Generale *pro tempore* del potere di adozione di atti e provvedimenti amministrativi inerenti la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – proroga”;

VISTI per quanto riguarda il Piano di Rientro

- l’articolo 8, comma 1 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: “*Approvazione del “Piano di Rientro...”*” e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “*Presa d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio....omissis... Approvazione del “Piano di Rientro...”*”;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTI per quanto riguarda la disciplina di cui al D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502: “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”, ed in particolare:

- l’art. 8-*quater*, comma 2 che prevede che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui al suddetto art. 8-*quinquies*;
- l’articolo 8-*quater*, comma 8 del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. per cui, in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le Regioni e le unità sanitarie locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all’art. 8-*quinquies*, sono tenute a porre a carico del servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale;
- l’art. 8-*quinquies*, comma 2, del D.Lgs n. 502/1992 che prevede la stipula di contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro associazioni rappresentative a livello regionale, che indicano, tra l’altro:
 - il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse

- nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali (art. 8-*quinquies*, comma 2, lettera d);
- la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che, in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno dei valori unitari dei tariffari regionali, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), ...*omissis*... (art. 8-*quinquies*, comma 2, lettera e-*bis*);

RILEVATO che la recente giurisprudenza amministrativa ha precisato che “...*omissis*... *chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa sanità pubblica è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quali i livelli essenziali relativi al diritto alla salute ...omissis... in alternativa agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato*” (Ordinanza Consiglio di Stato n. 906/2015; sentenza TAR Abruzzo n. 585/2015);

CONSIDERATO che con nota prot. 292658 del 03/06/2016 la competente struttura regionale con riferimento alla società BPL Sanitaria e Ambiente sedi operative di Via del Trullo 170 e via Oderisi da Gubbio 10 ha riscontrato nota della ASL Roma D, ora Roma 3 prot. 93630 del 03/12/2015 recante “verifica e validazione tabella dati dei soggetti erogatori privati accreditati”;

VISTO il decreto del Commissario ad acta n. 321 del 24 ottobre 2016 recante: “*Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 in relazione all'attività di Specialistica Ambulatoriale svolta dalle strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale con onere SSR*”, con cui, in osservanza dello schema degli interventi dei programmi operativi 2016-2018 trasmesso ai Ministeri competenti, è stata disposta l'implementazione della funzione di committenza in capo alle ASL attraverso la definizione, a livello regionale, della cornice finanziaria per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica erogata da privato e l'assegnazione alle ASL del compito di definire i tetti di spesa per singolo soggetto erogatore secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U00321 del 24 ottobre 2016 recante:” *Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 in relazione all'attività di “Specialistica Ambulatoriale” svolta dalle strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale con onere SSR*”;

PRESO ATTO che il suddetto provvedimento attribuisce alle ASL i livelli massimi di finanziamento per l'anno 2016 sulla base dei dati di attività 2015 in capo alle strutture insistenti sul territorio di ciascuna ASL, attribuendo alle ASL medesime il compito di definire i singoli tetti di spesa;

RILEVATO che con nota prot. 84360 del 24/11/2016, la ASL Roma 3 ha rappresentato che, “*per la BPL Sanitaria e ambiente, per i presidi di Via Oderisi da Gubbio e di Via del Trullo, in*

manca di sottoscrizione del budget anno 2015, che avverrà nei prossimi giorni, era impossibilitata a validare la produzione effettuata nell'anno 2015. Quanto sopra ha comportato che nella definizione del livello massimo di finanziamento da assegnarsi alla ASL Roma 3 per le prestazioni di Laboratorio analisi e di altra specialistica non si è tenuto conto della produzione della BPL Sanitaria & Ambiente e pertanto il fondo risulta insufficiente ai fini dell'attribuzione del budget ai due presidi di via del Trullo e di Via Oderisi da Gubbio “;

RILEVATO che in data 2 dicembre 2016 la società BPL Sanitaria e Ambiente ha sottoscritto i contratti ex art. 8 quinquies D.lgs 502/62 e s.m.i. per i presidi di Via del Trullo 170 e di Via Oderisi da Gubbio n. 10 riferiti all'annualità 2015;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U 00396 del 23 dicembre 2016 recante: “DCA 321 del 24 ottobre 2016: «Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 in relazione all'attività di “Specialistica Ambulatoriale” svolta dalle strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale con onere SSR» - Rettifica”, con cui sono stati tra l'altro rettificati i livelli di finanziamento assegnati alle ASL dal DCA U 00321/2016, confermando alle Aziende Sanitarie Locali il compito di definire i tetti di spesa per singolo soggetto erogatore secondo i criteri indicati nel medesimo DCA 396/2016;

PRESO ATTO che i livelli massimi di finanziamento di cui al sopracitato provvedimento commissariale sono stati individuati, per ogni ASL, sulla base dei dati di attività trasmessi dalla competente area regionale con nota prot. 636066 del 21/12/2016;

PRESO ATTO della deliberazione della ASL Roma 3 n. 22 del 17/01/2017 recante: “Preso atto del DCA 321/2016 come rettificato dal DCA 396/2016 e definizione dei tetti di budget per l'anno 2016 per le prestazioni di Laboratorio Analisi, di Altra Specialistica, di RMN e di APA da assegnarsi alle Strutture Private Accreditate insistenti sul territorio aziendale” e s.m.i.;

RILEVATO che la ASL Roma 3 nella suddetta deliberazione ha specificato di non poter assegnare per le prestazioni di laboratorio analisi il budget alla BPL Sanitaria e Ambiente sedi operative di via del Trullo e di Via Oderisi da Gubbio rispettivamente codice SIAS 100605 e 100405 non essendo ricompresi i relativi dati di attività 2015 nel livello di finanziamento attribuito dal DCA 396/2016;

RILEVATO altresì che la ASL Roma 3, nella suddetta deliberazione ha specificato di accantonare, nelle more dell'acquisizione dei dati contabili anno 2015, necessari ai fini dell'attribuzione dei budget alla BPL Sanitaria e Ambiente sedi operative di via del Trullo e di Via Oderisi da Gubbio per le prestazioni di Altra specialistica l'importo di € 51.435,54 derivante dalla rinuncia all'accreditamento da parte di struttura afferente al territorio della medesima ASL.

PRESO ATTO del decreto Commissariale n. 390 del 5 settembre 2017 recante: “Definizione del livello massimo di finanziamento per gli anni 2017/2018 in relazione all'attività di Specialistica Ambulatoriale svolta dalle strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale con onere SSR”;

CONSIDERATO che il sopracitato decreto Commissariale ha individuato i livelli di finanziamento da assegnare alle ASL per il biennio 2017/2018 nella misura dei budget complessivamente assegnati per l'annualità 2016 alle strutture afferenti sul territorio di ciascuna azienda sanitaria ridotti del 3,5%, individuando il medesimo criterio per l'attribuzione da parte delle ASL dei singoli tetti di spesa (budget 2016 ridotti del 3,5%)

PRESO ATTO della deliberazione della ASL Roma 3 n.757 del 29/09/2017 recante “ *Preso d'atto del DCA 390/2017 e definizione dei tetti di budget per gli anni 2017-2018 e per le prestazioni di Laboratorio Analisi, di Altra Specialistica, di RMN e di APA da assegnarsi alle Strutture Private accreditate insistenti sul territorio aziendale e s.m.i;*

PRESO ATTO che nella sopracitata deliberazione n. 757/2017, la ASL, nel richiamare la nota prot. n. 84360 del 24/11/2016 e la deliberazione aziendale n. 22/2017, ha ritenuto di non poter attribuire i budget 2017/2018 alle strutture BPL Sanitaria & Ambiente sedi di via del Trullo e di via Oderisi da Gubbio;

RILEVATO che il suddetto provvedimento aziendale ha rilevato un risparmio di € 77.723,71 per le prestazioni di Altra specialistica e di € 31.167,01 per le prestazioni di Laboratorio Analisi derivante dalla cessazione dell'attività di due strutture insistenti sul territorio;

RILEVATO altresì che il suddetto provvedimento ha specificato , per quanto riguarda le strutture BPL Sanitaria & Ambiente sedi di via del Trullo e di via Oderisi da Gubbio, di accantonare le suddette somme nell'attesa dei provvedimenti regionali al riguardo;

PRESO ATTO delle note prot. 156710 del 20 marzo 2018, prot. 254679 del 3 maggio 2018, prot. 295223 del 21 maggio 2018 con cui la competente area regionale ha comunicato, tra l'altro, di aver ricaricato i dati SIAS 2015 e rielaborato tutti i report, anche quelli non precedentemente trasmessi con nota prot. 636066 del 21/12/2016, specificando che i report sono stati caricati nell'area di condivisione nella sottocartella *Produzione_Finale_2015/, Specialistica_17052018;*

PRESO ATTO quindi dei dati di attività 2015 di Laboratorio Analisi e Altra specialistica riferiti alle strutture BPL Via del Trullo 170 - cod SIAS 100605 e BPL Via Oderisi da Gubbio 10 - cod. SIAS 100405 di cui alle sopracitate comunicazioni e di seguito riportati:

Tabella 1 Laboratorio Analisi 2015					
Cod. SIAS	Denominazione	Lordo	Ticket	Quota ricetta	Netto
100605	BPL Via del Trullo 170	5.813,41	506,10	196,00	5.111,31
100405	BPL Via Oderisi da Gubbio 10	10.575,07	746,75	308,00	9.520,32
	TOTALE	16.388,48	1.252,85	504,00	14.631,63

Tabella 2 Altra Specialistica 2015					
Cod. SIAS	Denominazione	Lordo	Ticket	Quota ricetta	Netto
100605	BPL Via del Trullo 170	7.525,68	723,00	280,00	6.522,68
100405	BPL Via Oderisi da Gubbio 10	21.136,42	1.843,65	714,00	18.578,77
	TOTALE	28.662,10	2.566,65	994,00	25.101,45

RICHIAMATI i criteri di definizione dei livelli massimi di finanziamento 2016 attribuiti alle ASL e di individuazione dei singoli budget di cui al sopracitato DCA 396/2016

RITENUTO, pertanto che per quanto riguarda le prestazioni di Laboratorio Analisi di integrare il livello di finanziamento assegnato alla ASL Roma 3 con decreto commissariale n. 396/2016 secondo l'importo totale cui alla soprariportata tabella 1, rettificando quindi il medesimo decreto commissariale;

RILEVATO, inoltre, sulla base dei dati di cui sopra che l'importo accantonato dalla ASL Roma 3 di cui alla deliberazione aziendale n. 22/2017 presenta capienza ai fini dell'eventuale attribuzione del budget "Altra Specialistica 2016" alle strutture BPL Trullo e BPL Oderisi da Gubbio, per cui non è necessario procedere ad una rettifica del DCA 396/2016;

RITENUTO di rinviare espressamente al DCA 396/2016 per tutto quanto non disciplinato nel presente provvedimento;

RICHIAMATI i criteri di definizione dei livelli massimi di finanziamento 2017/2018 attribuiti alle ASL e di individuazione dei singoli budget di cui al sopracitato DCA 390/2017- budget 2016 ridotti del 3,5%

RILEVATO pertanto, che gli importi accantonati dalla ASL Roma 3 di cui alla deliberazione aziendale n. 757/2017 presentano adeguata capienza ai fini dell'eventuale attribuzione dei budget 2017/2018 di "Laboratorio Analisi" e "Altra Specialistica" alle strutture BPL Trullo e BPL Oderisi da Gubbio da parte della ASL medesima, per cui non è necessario procedere ad una modifica del DCA 390/2017;

RITENUTO pertanto di rinviare alla ASL Roma 3 per gli atti che l'Azienda Sanitaria medesima riterrà di adottare con riferimento alle strutture sopra richiamate per le annualità 2016 e 2017/2018;

DECRETA

Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

1. di rettificare il DCA 396 del 21 dicembre 2016, integrando il livello di finanziamento delle prestazioni di Laboratorio analisi 2016 attribuito alla ASL Roma 3 dal medesimo provvedimento secondo l'importo di cui alla tabella 1 delle premesse;
2. di approvare, pertanto, l'allegato " Rettifica allegato DCA 396/2016 Laboratorio Analisi 2016 " parte integrante del presente provvedimento;
3. di confermare tutto quanto contenuto nel DCA U 00396/2016 e non espressamente modificato dal presente provvedimento;
4. di ribadire in ogni caso che:
 - le ASL devono verificare il possesso dell'autorizzazione all'esercizio e del titolo di accreditamento di ogni singola struttura;
 - che il livello massimo di finanziamento in relazione all'attività di specialistica ambulatoriale di cui al presente decreto potrà in ogni caso subire delle modificazioni in considerazione degli eventuali provvedimenti di razionalizzazione e/o contenimento della spesa emanati a livello regionale e/o nazionale;
 - che qualsiasi provvedimento di sospensione e/o revoca dell'accreditamento è idoneo a determinare l'automatica sospensione e/o revoca del livello massimo di finanziamento e che quindi, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione e/o revoca la struttura non può erogare prestazioni con onere a carico del servizio Sanitario regionale, fatte salve diverse disposizioni nei provvedimenti di sospensione o revoca finalizzate alla garanzia della continuità assistenziale;
 - che i budget annuali delle prestazioni di specialistica ambulatoriale che saranno definiti dalle ASL nei termini sopra indicati devono comunque riassorbire la produzione erogata nei mesi precedenti alla determinazione dei budget medesimi;
 - che l'erogatore è tenuto all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto modulando la produzione per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo per tutto l'anno fermo restando che le prestazioni erogate oltre il limite massimo (Budget) non sono riconosciute con onere a carico del SSR;
 - che all'erogatore viene riconosciuta la produzione erogata entro il livello massimo di finanziamento assegnato da verificare a consuntivo sulla base delle

attività effettivamente svolte, in applicazione della normativa nazionale e regionale sui controlli;

- che, in ogni caso, le AA.SS.LL sono tenute alle dovute attività di vigilanza, ivi compreso la verifica del possesso dell'autorizzazione all'esercizio e del titolo di accreditamento di ogni singola struttura, la verifica della qualità delle prestazioni erogate e la coerenza tra le prestazioni effettivamente rese e quelle autorizzate e accreditate, la coerenza della produzione erogata con la configurazione per la quale è stato rilasciato il titolo di accreditamento;
- di dare mandato alle competenti aziende sanitarie di vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e il volume delle attività effettivamente autorizzate e accreditate, nonché di eseguire tutti i controlli previsti dalla normativa vigente;
- di rinviare, all'Area competente, ai sensi di quanto previsto nelle determinazioni n. G03680/2016 e n. G04602/2016, la valutazione dell'efficacia e efficienza produttiva dell'assistenza erogata dai singoli soggetti nonché la disciplina concernente il contratto/accordo e le relative procedure di sottoscrizione;

5. di ribadire quanto previsto dall'art. dall'art. 8 – quater, comma 2, D.lgs 502/92;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI



Rettifica allegato DCA 396/2016 Laboratorio Analisi 2016

ASL	Livello di finanziamento 2016	Ticket	Quota Fissa	Netto
ROMA 1	36.695.307,72	5.188.435,55	3.155.768,00	28.351.104,17
ROMA 2	14.397.701,81	2.618.322,05	1.790.530,00	9.988.849,76
ROMA 3	5.762.735,78	1.324.828,20	990.444,00	3.447.463,58
ROMA 4	1.922.134,07	192.318,74	115.570,00	1.614.245,33
ROMA 5	3.988.745,60	706.248,12	470.946,00	2.811.551,48
ROMA 6	3.774.867,91	881.591,03	607.530,00	2.285.746,88
VITERBO	1.914.305,01	329.944,17	212.968,00	1.371.392,84
RIETI	895.737,51	98.708,12	59.682,00	737.347,39
LATINA	4.075.714,17	681.304,50	463.792,00	2.930.617,67
FROSINONE	2.765.677,61	500.256,08	322.294,00	1.943.127,53
TOTALE	76.192.927,18	12.521.956,56	8.189.524,00	55.481.446,62